



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.4.2004
COM(2004) 348 definitivo

2004/0114 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) Il 16 aprile 2003, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/280/PESC in base alla quale gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per vietare l'ingresso o il transito nei propri territori di alcune persone impegnate in attività volte ad aiutare i latitanti a sottrarsi alla giustizia per i reati per i quali sono stati condannati dal tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) o che comunque agiscono in modo tale da ostacolare l'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Tali misure restrittive sono state confermate dalla posizione comune 2004/293/PESC del 30 marzo 2004.
- (2) Nel confermare tali misure, gli Stati membri hanno affermato che essi intendono adottare una posizione comune relativa a misure ulteriori ed hanno invitato la Commissione a presentare una proposta di regolamento sul congelamento dei fondi e delle risorse economiche per favorire l'attuazione efficace del mandato dell'ICTY. Il progetto di posizione comune prevede che il Consiglio adotti l'elenco delle persone condannate dall'ICTY i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati.
- (3) L'ICTY ha facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il tribunale è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del consiglio di sicurezza dell'ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l'istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili delle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace.
- (4) Il 28 agosto 2003, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1503 (2003), che chiede a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l'ICTY, di fornire tutta l'assistenza necessaria e in particolare di consegnare all'ICTY tutti gli imputati latitanti.
- (5) La Commissione propone di adottare disposizioni in materia conformemente agli articoli 60, 301 e 308 del trattato CE. Le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche dovrebbero essere congelati non fanno parte del regime di un paese terzo e l'obiettivo delle misure restrittive è contribuire a mantenere la pace e la sicurezza nazionali. La loro posizione ai sensi del trattato è pertanto analoga a quella delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e risorse economiche sono stati congelati sulla base di indizi di coinvolgimento in attività terroristiche internazionali (regolamento (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002).
- (6) Le disposizioni e le modalità di applicazione proposte sono analoghe a quelle contenute in recenti regolamenti che istituiscono restrizioni finanziarie, in particolare alle disposizioni pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo ad alcune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.

- (7) Per evitare, nella misura del possibile, che prima dell'entrata in vigore del regolamento, i fondi e le risorse economiche che devono essere congelati vengano trasferiti, la Commissione richiede che il contenuto del regolamento non venga reso pubblico prima che il regolamento venga approvato dal Consiglio e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2004/ ... /PESC relativa all'adozione di ulteriori misure a sostegno dell'attuazione efficace del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia¹,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Il tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) è stato istituito in virtù delle risoluzioni 808 e 827 (1993) del consiglio di sicurezza dell'ONU, che si fondano sul capitolo VII della Carta dell'ONU. L'ICTY ha la facoltà di perseguire i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia a partire dal 1991. Il Consiglio di sicurezza ha sostenuto che le diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario verificatesi nel territorio dell'ex Jugoslavia rappresentavano una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e che l'istituzione, come misura ad hoc, di un tribunale internazionale e i procedimenti giudiziari a carico dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale avrebbero contribuito alla restaurazione e al mantenimento della pace.
- (2) Il 28 agosto 2003, la risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto all'ICTY di completare il mandato entro il 2010 e a tutti gli Stati di intensificare la cooperazione con l'ICTY, di fornire tutta l'assistenza necessaria e in particolare di consegnare all'ICTY tutti gli imputati latitanti.
- (3) La posizione comune 2004/ ... /PESC prevede che alcuni fondi e risorse economiche siano congelati per contribuire all'attuazione efficace del mandato dell'ICTY. La nuova misura restrittiva dovrebbe essere utilizzata in modo tale da controllare tutte le transazioni che riguardano i fondi e le risorse economiche delle persone imputate dal

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

ICTY che sono ancora latitanti e neutralizzare ogni forma di sostegno che esse potrebbero ricevere dall'interno della Comunità.

- (4) Poiché il congelamento dei fondi e delle risorse economiche rientra nell'ambito del trattato, l'applicazione della misura richiede una normativa comunitaria per evitare distorsioni della concorrenza nell'ambito della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (5) Per ragioni di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.
- (6) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- (1) per "fondi" si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
 - (a) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - (b) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - (c) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - (d) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - (e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;
 - (f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
 - (g) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
 - (h) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- (2) per "congelamento dei fondi" si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

- (3) per "risorse economiche" si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
 - (4) per "congelamento delle risorse economiche" si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.
2. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata in modo da impedire operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi sul conto della persona o dell'entità che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche di proprietà o in possesso delle persone fisiche accusate dall'ICTY ed elencate all'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche elencate all'allegato I.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
 - (a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - (b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
 - (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - (d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - (i) interessi o altri profitti legati a tali conti; ovvero
 - (ii) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al presente regolamentoa condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
 - (a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
 - (b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 5

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili i fondi o le risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a

problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a:

- (a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni del Consiglio relative all'attuazione della posizione comune 2004 / ... / PESC, e
- (b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

- (a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- (b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- (c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
- (d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- (e) a tutte le persone giuridiche, i gruppi o le entità operanti all'interno della Comunità.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 2

- (1) Ante GOTOVINA. Data di nascita: 12 ottobre 1955. Luogo di nascita: isola di Pasman, Zara, Croazia.
- (2) Radovan KARADZIC. Data di nascita: 19 giugno 1945. Luogo di nascita: Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro.
- (3) Ratko MLADIC. Data di nascita: 12 marzo 1942. Luogo di nascita: Kalinovik, Bosnia Erzegovina

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 4

(non completa)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale delle Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne; sanzioni

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel Tel.

Tel. (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296.75.63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int